

Pubblicato il 17/05/2018

N. 00459/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto
presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona dei legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento del Vice Prefetto di Genova, prot. n. -OMISSIS- di data 13 giugno
2017, recante rigetto dell'istanza presentata il 9 agosto -OMISSIS-

e
di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso,
cognito e non

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale
del Governo di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'odierno ricorrente si ritiene leso dall'emarginato provvedimento, con il quale il Vice Prefetto di Genova -in data 13 giugno 2017- ha rigettato la sua istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

Il provvedimento inibitorio era stato originariamente adottato il 2 dicembre -OMISSIS- in ragione dei rapporti gravemente conflittuali tra l'esponente ed il vicino di casa che, originati da questioni condominiali, erano sfociati in reciproche querele e avevano progressivamente coinvolto i rispettivi nuclei familiari.

Il ricorso per l'annullamento di tale misura restrittiva veniva respinto da questo Tribunale con sentenza della sezione II, 21 ottobre-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, confermata in grado di appello (C.d.S., sez. VI, 25 maggio -OMISSIS-).

Nell'anno -OMISSIS- l'esponente presentava una prima istanza di revoca del provvedimento di divieto, che veniva però nuovamente confermato dal Vice Prefetto di Genova, anche sulla base degli ulteriori elementi istruttori acquisiti, relativi ad un più recente acceso litigio occorso tra il figlio dell'esponente ed il vicino di casa, per il quale era stato necessario l'intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Cornigliano.

Tale provvedimento di conferma della misura restrittiva veniva annullato da questo Tribunale (sez. II, 24 gennaio -OMISSIS-); la pronuncia veniva però successivamente riformata dal Consiglio di Stato (sez. III, 5 luglio -OMISSIS-), che respingeva il ricorso di primo grado, giudicando la valutazione operata dalla Prefettura del tutto ragionevole e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità.

In conseguenza di tale sentenza il Consiglio di Stato (sez. III, 15 dicembre -OMISSIS-) pronunciava inoltre l'improcedibilità del ricorso di primo grado per l'ottemperanza alla

sentenza -OMISSIS-, atteso che questa nel frattempo era stata annullata.

In data 9 agosto -OMISSIS- l'istante presentava una nuova istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni. Il silenzio dall'Amministrazione dell'Interno su tale domanda veniva impugnato avanti a questo Tribunale che, con sentenza della sezione I, 5 maggio -OMISSIS-, accoglieva parzialmente il ricorso, respingendo la qualificazione proposta dall'amministrazione intimata -secondo cui l'istanza in questione costituiva mero atto di impulso all'esercizio dei poteri di autotutela (la cui omissione non sarebbe stata quindi giustiziabile)- e riconoscendovi invece gli estremi di una nuova domanda diretta ad ottenere il titolo autorizzatorio, in ordine alla quale veniva conseguentemente fissato all'Amministrazione il termine di trenta giorni per pronunciarsi. Veniva invece contestualmente rigettata -in quanto inammissibile- la richiesta di un accertamento giurisdizionale della sussistenza dei presupposti per la revoca del risalente provvedimento restrittivo, implicando tale valutazione l'esercizio di una potestà spettante unicamente all'amministrazione.

In esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- il Viceprefetto di Genova adottava da ultimo il provvedimento in epigrafe, con il quale – dopo aver preso in esame le argomentazioni formulate da parte ricorrente nella domanda di revoca e nella successiva memoria- l'amministrazione competente rilevava come le stesse non consentano una diversa valutazione della fattispecie e in particolare del giudizio di non affidabilità e, conseguentemente, rigettava l'istanza.

Il ricorso si affida a due censure, come di seguito rubricate.

1) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste.*

Con la prima doglianza il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, atteso che l'amministrazione dell'Interno avrebbe fondato il recente provvedimento di diniego su circostanze risalenti nel tempo, senza effettuare ulteriore e completa istruttoria volta a valutare i nuovi elementi evidenziati nella sua istanza e quindi a verificare se le

condizioni precedentemente ritenute ostative al rilascio del titolo autorizzatorio siano ad oggi ancora attuali.

2) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste.*

Con il secondo motivo l'esponente deduce l'illegittimità del provvedimento *de quo* per grave difetto di motivazione; l'atto censurato si limiterebbe –infatti- a riportare la cronologia degli eventi, senza dar conto della valutazione sottesa al reiterato giudizio di inaffidabilità posto a fondamento della conferma del divieto di detenzione di armi, e senza considerare gli elementi di novità che determinerebbero venir meno delle cause ostative poste a fondamento del provvedimento restrittivo.

Il ricorrente formulava in via incidentale richiesta di sospensiva.

L'amministrazione intimata, costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Nella Camera di Consiglio del -OMISSIS-, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, il Collegio, valutata la natura del provvedimento impugnato ed il bilanciamento dei contrapposti interessi, reputava le esigenze di parte ricorrente tutelabili adeguatamente con la definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e fissava conseguentemente l'udienza per la discussione del ricorso nel merito.

All'udienza pubblica del 4 maggio 2018 la causa è stata ritenuta quindi in decisione.

DIRITTO

L'odierna controversia ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale il Viceprefetto di Genova ha rigettato l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi ex articolo 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), presentata dall'esponente.

A norma del richiamato articolo 39 «*Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi,*

munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne».

Con riferimento, in via generale, alle autorizzazioni di polizia, l'articolo 11 del medesimo Testo Unico prevede inoltre che *“Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.”.*

Le disposizioni del T.U.L.P.S. individuano una serie di ipotesi in cui il rilascio delle autorizzazioni di polizia è vietato *ipso iure* ed altre in cui –come nel caso delle norme richiamate- è rimessa all'amministrazione procedente la valutazione della situazione concreta.

In tali ipotesi l'Amministrazione dell'Interno è tenuta quindi a valutare la sussistenza dei requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti desumendoli da qualsiasi circostanza a ciò idonea e in particolare dalle condotte, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, tenute dal soggetto interessato.

La sindacabilità giurisdizionale di tale attività di carattere ampiamente discrezionale è limitata al profilo motivazionale e a quello della coerenza logica e della ragionevolezza.

Le censure mosse avverso il provvedimento gravato si appuntano sul ravvisato grave difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo il ricorrente che l'amministrazione procedente abbia fondato le sue determinazioni su circostanze risalenti nel tempo, senza procedere ad un'adeguata valutazione degli elementi di novità evidenziati dal richiedente e, conseguentemente, della permanenza o meno dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto.

L'esponente evidenzia –infatti- in primo luogo che i dissidi con il vicino di casa risalgono all'anno -OMISSIS- e che tutti i procedimenti penali avviati a seguito delle reciproche querele hanno visto sempre la sua assoluzione e la soccombenza di controparte, la quale è da tempo emigrata all'estero.

Con riferimento ai fatti più recenti, relativi all'episodio del litigio del dicembre -

OMISSIS-, rileva che lo stesso è intervenuto esclusivamente tra il vicino e il figlio dell'odierno ricorrente, il quale ne è rimasto del tutto estraneo. Precisa inoltre che il figlio non risiede più con lui.

Esaminati tali elementi il Viceprefetto ha ritenuto che la risalenza del rapporto conflittuale, protrattasi peraltro anche negli anni successivi all'adozione del provvedimento inibitorio, non faccia venir meno l'attualità del giudizio di inaffidabilità, ritenendo che lo scarso autocontrollo manifestato dall'istante negli episodi contestati possa influire negativamente sulla qualità delle relazioni civili con gli altri consociati.

Né in senso opposto ha ritenuto rilevanti gli esiti dei processi penali conseguenti ai contrasti con il vicino di casa, l'asserita estraneità dell'esponente alla lite del dicembre -OMISSIS- oppure la circostanza che il figlio non sia più con lui convivente o, infine, che il vicino si sia da tempo trasferito all'estero.

Alla luce dei profili di sindacabilità dei provvedimenti in materia, come sopra richiamati, non può non essere rilevato da questo Collegio come l'istanza presentata dal -OMISSIS- nell'anno -OMISSIS-, al fine di ottenere una rivalutazione in merito alla permanenza delle condizioni che avevano fondato la revoca del provvedimento autorizzatorio, riproduca senza particolari elementi di novità le argomentazioni contenute nella prima istanza del -OMISSIS-, che aveva già condotto ad un provvedimento di diniego, ricordando che lo stesso – annullato in primo grado- è stato invece confermato in sede di appello.

Il Consiglio di Stato – riformando la sentenza di prime cure- ha ritenuto, con espresso riferimento agli elementi di novità all'epoca evidenziati dal ricorrente, che gli stessi non fossero idonei a giustificare un ripensamento dell'amministrazione.

“La Prefettura ha rilevato che – anche a distanza di tempo dalla verifica dei fatti che erano stati posti a base dell'atto del 2 dicembre -OMISSIS– sono risultati perduranti i contrasti tra la famiglia dell'appellato e la famiglia del signor ...omissis. Come è stato dedotto nell'atto d'appello, la valutazione della Prefettura – basata su tale accertamento – risulta del tutto ragionevole e comunque è insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità, poiché ha inteso evitare che la situazione

possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi sia comunque coinvolto in contrasti con vicini. Non rilevano in contrario le deduzioni dell'appellato riguardanti la dedotta esclusiva riferibilità dei contrasti a condotte riprovevoli del vicino, né il fatto che il figlio dell'appellato, coinvolto nella lite «sopita» dai Carabinieri, non sia con lui convivente, trattandosi di circostanze di per sé irrilevanti, in ordine alla ragionevolezza della valutazione della Prefettura, secondo cui lo stesso appellato è direttamente coinvolto, anche per legami familiari, alle vicende accadute.»

L'istanza da ultimo rigettata non pare introdurre elementi di novità tali da superare dette valutazioni.

Occorre rilevare –inoltre– che secondo consolidata giurisprudenza “*nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi.*” (C.d.S., sez. IV 23 maggio 2017, n. 2404).

E ancora “*dovendosi, peraltro, rammentare come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere – su un piano di eccezionalità – connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone. Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell'arma per attività di diporto o sportiva.*” (Tar Brescia, sez. I, 26 marzo 2018, n. 344).

Non sussiste quindi, nel nostro ordinamento, un diritto soggettivo all'utilizzo delle armi, costituendo anzi la regola generale quella del divieto di uso di armi;

l'autorizzazione di polizia che rimuove tale limite è frutto di una valutazione discrezionale che reputa assenti rischi, anche potenziali, alla sicurezza e all'incolumità pubblica.

Nell'ambito di tali valutazioni l'amministrazione può valorizzare episodi anche relativi a conflittualità fisica e verbale nei rapporti familiari, o di convivenza, o di vicinato dai quali emerga una difficoltà di autocontrollo atta a minare il giudizio di affidabilità che deve costituire fondamento dell'autorizzazione *de qua*.

In ordine a tali valutazioni, come sottolineato dal Giudice d'appello proprio sul caso in questione con sentenza n. -OMISSIS- "*la valutazione amministrativa è suscettibile di un sindacato "debole" (assimilabile a quello ricorrente con riguardo alla fattispecie di discrezionalità tecnica, quindi); deve all'uopo rammentarsi che, anche laddove la giurisdizione amministrativa si estenda al merito (il che non è nel caso di specie), il profilo di congruenza motivazionale, assenza di parametri di abnormità, e sufficienza ed attendibilità delle resultanze istruttorie costituisce l'essenza del convincimento giudiziale, che, ove penetrantemente diretto a sindacare l'opportunità e la convenienze delle scelte (soprattutto ove le stesse si risolvano in un giudizio) sconfinerebbe in compiti di amministrazione attiva sostitutivi dell'amministrazione e, come tali, inammissibili (si veda, tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 7266/2003)."*

Nell'ambito del provvedimento gravato l'amministrazione precedente ha riesaminato la situazione alla luce delle argomentazioni formulate dal richiedente, motivando la conferma del giudizio di inaffidabilità già espresso in passato. Tale valutazione non pare pertanto censurabile in questa sede sotto i profili ammessi al sindacato giurisdizionale.

Alla luce delle considerazioni premesse si ritiene che il ricorso debba essere respinto perché infondato.

Data la particolarità del contenzioso, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Richard Goso, Consigliere

Elena Garbari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Garbari

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.